REGOLAMENTO (CE) N. 1397/95 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 1995

che decide di non dare seguito alle offerte presentate per la centotrentottesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali di intervento a norma del regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (²), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1º settembre 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine (²), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 200/95 (°), è stata indetta una gara dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara (°), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1308/95 (°);

considerando che, secondo l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevuto è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la centotrentottesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazione e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alla centotrentottesima gara parziale indetta dall'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

^(*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (*) GU n. L 45 dell'1. 3:-1995, pag. 2. - (*) GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4. (*) GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 120. (*) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36. (*) GU n. L 126 del-9. 6. 1995, pag. 21.